

Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da REGIONE MARCHE e CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

ART. 1 - Premessa

Le iniziative di sostegno ai processi di internazionalizzazione sono promosse dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio delle Marche, nel quadro della politica di supporto del prodotto marchigiano all'estero, in conformità alla L.R. n. 30 del 30/10/2008.

Il termine "Soggetto beneficiario" indicato nel presente "Regolamento" indica l'organismo Camera di Commercio delle Marche, mentre con "Soggetto attuatore" si indica l'Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche, incaricata di volta in volta di organizzare l'iniziativa. Con il termine "Ente organizzatore" si indica la società o l'organismo titolare dell'evento a cui si partecipa.

Tra le iniziative rientrano le manifestazioni fieristiche, i workshop, gli incoming ed ogni altro strumento ritenuto idoneo ad agevolare l'internazionalizzazione delle imprese marchigiane.

ART. 2 - Partecipazione

Sono ammesse a partecipare esclusivamente le imprese produttrici (anche organizzate in reti secondo la normativa vigente) ed i Consorzi per l'internazionalizzazione con sede operativa nella regione Marche, regolarmente registrate presso la Camera di Commercio delle Marche, attiva nei settori classificati con Codice ATECO prioritario il codice "C" e che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o (rappresentanti in loco) delegati. I Consorzi e le reti di imprese, pertanto, dovranno presentare solo ed esclusivamente imprese produttrici con sede operativa e produttiva nel territorio marchigiano e che rispettano quanto previsto dalla normativa comunitaria e dai criteri di ammissibilità approvati con DGR 203/2023.

Per sede operativa si intende sia la sede legale che una unità locale, purché effettivamente vi si svolga attività produttiva con addetti nel territorio regionale.

ART. 3 - Rispetto della normativa comunitaria ("de minimis")

Il Soggetto beneficiario per il tramite del Soggetto Attuatore verificherà la corretta applicazione della normativa concernente gli aiuti di Stato di importanza minore ("de minimis") ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 e successive modifiche.

ART. 4 - Domanda di ammissione ed esclusioni

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata, se non diversamente comunicato, esclusivamente con l'inoltro della domanda secondo le modalità e i tempi comunicati mediante apposita manifestazione di interesse divulgata dal Soggetto beneficiario, il quale si avvarrà del supporto dell'Azienda Speciale in qualità di Soggetto Attuatore. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le domande di ammissione pervenute entro i termini, sottoscritte e corredate da copia del versamento della quota richiesta; scaduti tali termini, le eventuali ulteriori richieste saranno allocate in un'apposita "lista di attesa" ed ordinate in ordine cronologico.

I Consorzi tra imprese dovranno corredare la domanda con una scheda informativa per ogni azienda associata che intenda partecipare. Relativamente alle partecipazioni fieristiche, il Consorzio e/o la rete di imprese potrà collocare, all'interno di ogni stand assegnato, da un minimo di due ad un massimo di quattro aziende associate. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'impresa e/o del Consorzio e/o della rete di imprese.

Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di annullare la prevista partecipazione ad una manifestazione per esigenze organizzative o qualora non si raggiunga una quota minima di partecipanti che, di regola, è fissata in almeno 10 imprese. Per iniziative di carattere specifico e particolarmente rappresentative per i distretti produttivi marchigiani, potranno essere valutate di volta in volta un numero di partecipazioni e modalità di adesione diverse da quanto previsto.

Saranno esclusi dalla partecipazione alle iniziative le imprese e/o Consorzi e/o reti di imprese che: a) non sono in regola con i pagamenti dovuti, a vario titolo, alla Regione Marche o agli organismi del sistema camerale; b) non si sono attenuti alle disposizioni previste dal presente regolamento o impartite nelle riunioni preliminari di organizzazione delle manifestazioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome e/o all'immagine degli Enti di cui all'ART.1; c) non hanno osservato norme e regolamenti imposti dall'Ente organizzatore e/o da leggi del Paese ospitante; d) hanno esposto nello stand marchi e/o prodotti di imprese diverse da quanto dichiarato nel modulo di adesione.

Saranno, altresì, esclusi dalla partecipazione alle iniziative organizzate dal Soggetto attuatore le imprese, i Consorzi e le reti di imprese non aventi sede operativa nella regione Marche e/o che non hanno provveduto a versare entro il termine previsto la richiesta quota di partecipazione alle singole iniziative.

Il Soggetto attuatore determinerà, a suo insindacabile giudizio, la durata della esclusione quantificandola in un periodo non inferiore a due anni.

ART. 5 - Quota di partecipazione

La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa (a titolo indicativo ma non esaustivo per: costi di organizzazione, affitto e allestimento dell'area espositiva, interpretariato generale, eventi collaterali, ecc.) ed è di volta in volta determinata per ogni singola iniziativa e comunicata dal Soggetto Attuatore.

La quota di partecipazione, a pena di esclusione secondo quanto previsto dal precedente art. 4, deve essere versata dalle imprese, dai Consorzi e dalle reti di imprese comunque anticipatamente rispetto alla data di svolgimento dell'evento, nel termine di scadenza del pagamento previsto nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

Ulteriori costi, qualora non espressamente previsti e comunicati nelle circolari relative alle singole manifestazioni, saranno a totale carico dell'impresa, del Consorzio o della rete.

ART. 6 - Ammissione ed assegnazione area espositiva

L'ammissione all'iniziativa è data dal Soggetto attuatore a mezzo comunicazione scritta; il mancato accoglimento della domanda andrà prontamente comunicato all'impresa interessata con esplicitazione dei relativi motivi.

L'assegnazione delle aree e degli stand tiene conto della tipologia dei prodotti esposti e viene decisa in considerazione delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'evento. Nessuna impresa che partecipa alla manifestazione attraverso il Soggetto attuatore può contemporaneamente essere presente in via autonoma, o con i propri marchi, alla stessa mostra in stand diverso da quello assegnato. Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o Consorzi o marchi diversi da quelli comunicati con il modulo di adesione ed ammessi, né tantomeno esporre i prodotti o distribuire materiale pubblicitario.

Il Soggetto attuatore si riserva la possibilità, per esigenze organizzative, di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

ART. 7 - Pagamenti e rimborsi

L'impresa versa l'ammontare dovuto a titolo di "quota di partecipazione" secondo le modalità e nei termini indicati dal Soggetto Attuatore e secondo quanto espressamente previsto dal presente regolamento all'art.5.

In caso di mancato accoglimento della domanda di cui all'art. 4, le imprese e/o i Consorzi e/o le reti di imprese esclusi riceveranno dal Soggetto attuatore l'immediato rimborso della quota precedentemente versata. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del Soggetto attuatore, ed anche sulla base delle disposizioni imposte dagli Organismi in loco, il Soggetto attuatore si impegnerà a richiedere il rimborso della quota versata all'Ente organizzatore e provvederà a riversare all'impresa partecipante quanto recuperato.

ART. 8 - Dotazione e sistemazione area-stand

L'area assegnata, se previsto dal Soggetto attuatore, viene fornita di allestimento ricompreso nella "quota di partecipazione", come descritto nelle circolari che andranno ad illustrare ogni specifica iniziativa.

A conclusione dell'iniziativa, gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito.

ART. 9 - Area-stand non allestiti

Nel caso di iniziative nelle quali il Soggetto attuatore proceda alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimento, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area-stand, impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche, nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa, ecc., previsti e pubblicati dagli enti o società organizzatrici della manifestazione.

ART. 10 - Sistemazione e presentazione campionario

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand con proprio personale idoneo per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa.

L'espositore si impegna altresì a non abbandonare lo stand e a non iniziare lo smontaggio e il re-imballaggio del campionario prima della completa conclusione della manifestazione. Il mancato rispetto di tale regola comporta l'esclusione di cui all'ART. 4. Eventuali sanzioni, erogate dall'Ente organizzatore in caso di mancata presenza nello stand e ritiro della merce dallo stand prima della conclusione della manifestazione fieristica, saranno a totale carico dell'impresa partecipante.

ART. 11 - Rinunce e penali

L'impresa o il Consorzio o la rete di imprese che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare, entro 5 giorni dalla comunicazione di ammissione, una comunicazione scritta al Soggetto attuatore a mezzo pec, motivando la propria rinuncia.

Trascorsi i 5 giorni, la quota di partecipazione non verrà rimborsata a meno che non sia possibile recuperare in totale o in parte quanto versato all'Ente organizzatore o qualora sia possibile la sostituzione con altra impresa.

Nel caso in cui non sia possibile sostituire l'azienda o Consorzio o rete di impresa, oltre a perdere la quota versata, l'impresa iscritta sarà tenuta a rimborsare al Soggetto attuatore tutte le spese dallo stesso sostenute per l'organizzazione dello stand di riferimento.

La mancata partecipazione, verificatasi dopo l'avvenuta comunicazione dell'ammissione all'iniziativa, è sanzionata anche con l'esclusione da altra/e iniziativa/e per un periodo non inferiore a due anni, ad eccezione che siano occorsi gravi e giustificati motivi.

ART. 12 - Reclami

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto attuatore dovranno essere immediatamente contestati dall'impresa ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto indirizzato al Soggetto attuatore, entro il termine dell'iniziativa, onde consentirne l'accertamento, la rimozione e l'eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili.

Il Soggetto attuatore potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'impresa per la specifica iniziativa.

ART. 13 - Azioni di comunicazione/Pubblicità

Il Soggetto attuatore, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, audiovisivi, inserzioni stampa, ecc.).

ART. 14- Assicurazione – Perdite e danni – Non addebitabilità di alcuna responsabilità al Soggetto attuatore

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione.

Il Soggetto attuatore non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.

ART. 15 -Foro competente

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Soggetto attuatore e le imprese ammesse a partecipare alle manifestazioni, le parti si impegnano a rimettere la risoluzione al Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio delle Marche. In caso di tentativo infruttuoso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.